

CASI DI ESCLUSIONE ACCESSO DOCUMENTALE.

- Documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della L. 801 del 24/10/1977 e s.m.i., nonché documenti coperti dal divieto di divulgazione previsto dalle specifiche disposizioni di legge o regolamento;
- Documenti relativi ad atti preparatori di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;
- Documenti istruttori preordinati alle attività di valutazione e controllo strategico effettuate dal Direttore Generale;
- Documenti contenenti notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, nonché sulle modalità ed i tempi di svolgimento di essa;
- Documenti riguardanti le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strumentali a tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione dei reati;
- Denunce, segnalazioni, esposti e verbali di accertamento relativi a violazioni e infrazioni soggette a comunicazione di notizie di reato all'autorità giudiziaria, ove coperti dal segreto istruttorio;
- Documenti relativi ad atti di polizia giudiziaria anche svolta da operatori dell'Azienda in veste e nell'espletamento delle funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria ed in ogni altro caso in cui la documentazione sia coperta dal segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p.
- Rapporti alla Procura Generale e alle Procure regionali della Corte dei Conti; richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si presume la sussistenza di responsabilità amministrativa, contabile e penale; atti di promozione di azioni di responsabilità civile, penale e/o contabile avanti le competenti autorità giudiziarie;
- Segnalazioni, denunce, esposti, e s.m.i. diretti a sollecitare l'attività di vigilanza e controllo esercitata dall'Azienda sanitaria a tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori e degli altri interessi pubblici affidati alle sue cure, salvo che per quelle parti del loro contenuto che vengano poste a fondamento di eventuali atti e/o provvedimenti sanzionatori.
- Documenti relativi allo svolgimento da parte del proprio personale dipendente o convenzionato di attività sanitaria, legale o altra attività per la quale sia previsto dall'ordinamento il rispetto del segreto professionale;
- Documenti concernenti i sistemi di sicurezza degli edifici, degli uffici, delle infrastrutture, dei beni, dell'attività e dei sistemi informativi dell'amministrazione;
- I documenti relativi ai procedimenti tributari.
- Documenti e libri contabili, ad eccezione dei bilanci approvati con delibera dei competenti organi amministrativi; resta salva la facoltà del creditore di ottenere informazioni circa lo stato della procedura di liquidazione del proprio credito;
- Documenti amministrativi emanati da altre amministrazioni e sottratte all'accesso dalle stesse, che l'azienda detiene in quanto inerenti procedimenti di propria competenza;

- Documentazione attinente a procedimenti penali, ovvero utilizzabile ai fini disciplinari e di dispensa dal servizio, monitori o cautelari, nonché concernente procedure conciliative, arbitrali e l'istruttoria di ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente.
- Documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali;
- Rapporti informativi interni relativi a personale dipendente;
- Accertamenti medico legali dei dipendenti e relativa documentazione;
- Documenti rappresentativi di accertamenti e di dichiarazioni medico-legali, relativi a dipendenti, utenti e terzi, a seguito di richieste risarcitorie;
- Documentazione relativa ai pignoramenti sulle retribuzioni dei dipendenti;
- Fascicoli del personale dipendente, convenzionato o comunque contrattualizzato con l'Azienda;
- Atti riguardanti il trattamento economico individuale in servizio e in quiescenza, quando dagli atti possano desumersi informazioni o notizie di carattere riservato;
- Atti aziendali contenenti valutazioni sull'attività lavorativa dei dipendenti, inclusa ogni notizia relativa al trattamento economico accessorio, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione;
- Documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio;
- Documentazione relativa alle pratiche previdenziali;
- La documentazione matricolare, i rapporti informativi, le note caratteristiche gli accertamenti medico legali, i documenti relativi alla salute o concernenti le condizioni psicofisiche relativi al personale, anche in quiescenza, dell'Azienda
- Documentazione e cartelle degli appunti di lavoro degli operatori dell'Azienda;
- Documenti concernenti soluzioni originali di problemi tecnici individuati dall'Azienda sanitaria o da imprese che operano per la stessa;
- Note meramente interne d'ufficio;
- Protocolli generali e speciali, dei repertori, rubriche e cataloghi di atti e documenti, salvo il diritto di accesso alle informazioni, alla visione ed alla estrazione di copia delle registrazioni effettuate negli stessi per singoli atti ferme restando le preclusioni di cui alla L.241/1990 e s.m.i e nei casi previsti dal presente regolamento.

Procedure concorsuali o di selezione per assunzioni o attribuzioni di qualifiche o funzioni.

I documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale riferiti a terzi adottati dall'Azienda nel corso di procedimenti selettivi del personale Atti provenienti da soggetti privati non utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;

Pareri Legali e documentazione inerenti vertenze giudiziarie e stragiudiziarie

L'art. 2 del D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200 (Categorie di documenti inaccessibili nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento), prevede poi che ai sensi dell'art. 24, comma 1,

della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difeso, **sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:**

- pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza (quindi pareri e consulenze attinenti alle tesi difensive in un procedimento giurisdizionale, giudiziale o stragiudiziale o comunque finalizzati a definire le strategie di difesa dell'Amministrazione);
- atti defensionali;
- corrispondenza inerente agli affari di cui ai punti a) e b). I pareri legali sono inoltre sottoposti al segreto professionale di cui all'art. 622 c.p. e art. 200 c.p.p.

Si considerano invece soggetti all'accesso i pareri legali ove siano riferiti all'iter procedimentale e vengano pertanto **ad innestarsi nel provvedimento finale.**

L'art. 24 comma 7 della l. 241/1990 impone quale regola generale la garanzia dell'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Per quanto poi attiene alle categorie particolari di dati personali e dati personali relativi a condanne penali e reati, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.